

# CAMERA DEI DEPUTATI N. 990

## PROPOSTA DI LEGGE

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**BASSI LAGOSTENA, TIZIANA PARENTI, MELUZZI, MATRANGA**

Norme per la tutela della libertà sessuale

*Presentata il 20 luglio 1994*

ONOREVOLI COLLEGHI! — Nel 1977 venne presentata in Parlamento la prima proposta di legge di modifica della normativa contro la violenza sessuale.

Nel 1979 venne presentata per la stessa materia una proposta di legge d'iniziativa popolare. Da quel momento e nell'arco di tutte le legislature che si sono susseguite (ad eccezione della XI) si sono discusse le norme contro la violenza sessuale, ma la relativa legge non è mai stata approvata.

Peraltro è opinione generalizzata che il superamento della vigente normativa sulla violenza sessuale può costituire un momento importante ai fini della crescita di una cultura e di una coscienza collettiva nuova. La presente proposta di legge si adegua alla risoluzione comunitaria del 1986 e alle successive raccomandazioni e

recepisce tutti i punti di sostanziale convergenza raggiunti nei precedenti dibattiti parlamentari; inoltre non vengono riproposte le norme già recepite dal nuovo codice di procedura penale.

L'articolo 1 prevede l'inserimento dei reati di cui alla presente proposta di legge nell'ambito dei delitti contro la persona, posto che un reato come la violenza sessuale offende la libertà individuale in una delle sue più intime manifestazioni.

Pertanto viene previsto l'inserimento di una sezione II-bis dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, titolata « Dei delitti contro la libertà sessuale ».

L'articolo 2, che inserisce l'articolo 609-bis, prevede come unico reato, definito « violenza sessuale », sia la violenza car-

nale che gli atti di libidine violenti. Con tale unificazione si dà maggiore rilevanza alla dignità della persona e si pone in risalto che la libertà di disporre del proprio corpo ai fini sessuali altro non è che la manifestazione di tale dignità.

Il reato viene commesso non solo quando l'agente usa violenza o minaccia, ma anche quando manca il consenso all'atto sessuale.

Vengono, infine ricomprese nell'articolo 609-bis anche tutte le violenze sessuali commesse con abuso di autorità.

Si tende, così, ad evitare il frazionamento del reato in troppe fattispecie delittuose, con evidente semplificazione della tecnica legislativa.

L'articolo 3 prevede delle aggravanti specifiche quando il fatto è commesso con sevizie o crudeltà, o con minaccia grave, con la minaccia delle armi o con la somministrazione di sostanze stupefacenti o narcotiche, se il fatto è commesso da persona travisata, o in danno di persona sottoposta a qualsiasi forma di limitazione delle libertà personali da parte di pubblico ufficiale addetto o preposto alla sorveglianza.

Non viene prevista l'ipotesi di sequestro di persona a scopo di violenza sessuale, ritenendo sufficiente l'ipotesi sanzionatoria prevista dall'articolo 605 del codice penale (sequestro di persona), con la possibilità, quindi, ove sussiste, di contestare il concorso di reati.

Nell'articolo 4 si punisce la violenza sessuale nei confronti dei minori e degli handicappati.

Abbiamo ritenuto che un minore di anni tredici non sia mai in grado di dare un valido consenso; conseguentemente l'atto sessuale compiuto in questa ipotesi costituisce sempre violenza sessuale presunta.

Dai tredici ai sedici anni e per gli handicappati deve essere verificata, di volta in volta, la maturità del partner e, quindi, la validità del consenso dato.

Per gli handicappati viene, così, superato il problema della « sessualità negata ».

La valutazione della maturità del soggetto e della capacità di dare o meno un

valido consenso viene, quindi, rimessa al giudice che dovrà valutarla caso per caso, con gli strumenti consentiti dalla legge.

Peraltro riteniamo non attuale l'annosa polemica degli atti sessuali compiuti da minorenni per superare la quale, nelle passate legislature, si era fatto ricorso a proposte che tenevano conto del divario di età tra i due partners.

Ci sembra doveroso ricordare che un minore di anni quattordici non è mai punibile, mentre la maturità del giovane maggiore degli anni quattordici e minore dei diciotto deve essere accertata caso per caso. Talché, se una quindicenne è soggetto passivo di un atto sessuale compiuto con violenza, minaccia o comunque senza il suo consenso, da parte di un diciassettenne dichiarato « maturo » sussisterà il delitto di violenza sessuale. Lo stesso dicasi se la partner quindicenne ha dato un consenso non ritenuto valido per immaturità della stessa (violenza presunta).

Quando, però, è l'autore minorenni del reato ad essere dichiarato immaturo, lo stesso non potrà essere punito.

La stessa pena di cui all'articolo 609-bis è prevista quando, anche in mancanza di violenza o minaccia, vittima del reato è persona minore degli anni sedici o handicappata ed il colpevole è l'ascendente o il tutore, o altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se la vittima è un minore di dieci anni la pena è particolarmente severa.

L'articolo 5 prevede come autonoma fattispecie di reato la violenza sessuale di gruppo: si tratta di una necessaria risposta a quella che è stata definita, anche sulla base di analisi statistiche al riguardo, una « nuova qualità della violenza ».

L'articolo 6 prevede le pene accessorie ed altri effetti penali: alcuni di questi rientrano nella previsione del codice vigente, altri sono di nuova introduzione. La perdita della potestà genitoriale per i padri stupratori non costituisce una novità; innovativa è, invece, la previsione dell'allontanamento del colpevole dal domicilio della vittima; è prevista, altresì, l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla

tutela e alla curatela, nonché la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa. Infine viene prevista la pubblicazione della sentenza di condanna su almeno due quotidiani senza menzione del nome della persona offesa.

Una assoluta novità viene prevista all'articolo 7, che introduce un'attenuante specifica: la persona che, dopo aver commesso un reato previsto dalla presente legge, volontariamente si sottopone ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, godrà di una diminuzione della pena sino ad un terzo.

Si è ritenuto, infatti, che in un bilanciamento tra i vari interessi della vittima, assuma oggi prevalenza quello di conoscere con la massima tempestività le condizioni di salute del violentatore e i conseguenti rischi di contagio di patologie, spesso gravissime, con la possibilità, quindi, di cure tempestive.

Con gli articoli 8, 9 e 10 sono state individuate come autonome fattispecie criminose le molestie sessuali, sia pure con una diversa scala di sanzioni.

Commette contravvenzione, punita in via alternativa con l'arresto o l'ammenda, chiunque con comportamenti di significato sessuale molesti una persona contro la sua volontà o ne offenda la dignità personale.

La pena è aumentata quando l'autore del reato sia persona gerarchicamente superiore o il datore di lavoro.

Viene, invece, considerato delitto il comportamento del datore di lavoro che condizioni l'accesso al lavoro o la progressione in carriera del lavoratore al compimento di atti sessuali.

L'istituzione di questa nuova fattispecie criminosa si è resa necessaria, da un lato, per adeguare il nostro Paese alle direttive comunitarie, dall'altro per evitare che comportamenti di lieve entità (pizzicotti,

baci, eccetera) possano rientrare nella fattispecie prevista dall'articolo 609-bis.

Abbiamo ritenuto di inserire all'articolo 11 una norma tendente alla tutela della riservatezza nei reati contro la libertà sessuale nella fase delle indagini.

La proposta di legge prevede due sole modifiche al codice di procedura penale (articolo 12 e articolo 13). La finalità delle nuove norme procedurali è quella di evitare alle vittime minorenni il trauma della deposizione nelle aule dei tribunali, ancorché il processo si svolga a porte chiuse e l'interrogatorio avvenga a cura del presidente.

Ogni volta che dei minori degli anni sedici siano coinvolti in indagini relative a reati contro la libertà sessuale il giudice deve procedere con incidente probatorio.

Per quanto attiene all'ammontare della pena per la violenza sessuale è stata prevista la reclusione da quattro a tredici anni e la multa da tre a cinque milioni di lire.

Le pene sono adeguatamente aggravate quando la vittima è un minore di anni dieci ovvero un minore degli anni tredici sul quale sia stata commessa violenza o minaccia, ovvero quando la vittima è minore di anni sedici o handicappato ed abbia subito violenza da parte dell'ascendente o del tutore o comunque di persona alla quale sia stato affidato (reclusione da otto a diciotto anni).

Per la violenza sessuale di gruppo è prevista la reclusione da sei a quindici anni.

Con la presente proposta di legge la violenza sessuale viene considerata delitto contro la persona e la fattispecie criminosa viene sanzionata con pene adeguate alla gravità del reato, che pone in pericolo la collettività e crea allarme sociale.

Si è ritenuto, quindi, di non dover sottrarre la violenza sessuale ai principi generali del nostro ordinamento per quanto attiene alla procedibilità.

## PROPOSTA DI LEGGE

## ART. 1.

1. Dopo la sezione II del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale è inserita la Sezione II-bis. — *Dei delitti contro la libertà sessuale, che riunisce gli articoli da 609-bis a 609-octies, introdotti dalla presente legge.*

## ART. 2.

1. Dopo l'articolo 609 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-bis. — (*Violenza sessuale*). — Chiunque con violenza, minaccia, o comunque senza il consenso, ovvero con abuso di autorità, commette su taluno atti sessuali, ovvero lo costringe a commetterli sulla persona del colpevole, su se stesso o su altri, è punito con la reclusione da quattro a tredici anni e con la multa da lire tre milioni a lire cinque milioni. ».

## Art. 3.

1. Dopo l'articolo 609-bis del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-ter. — (*Aggravanti specifiche*). — Nei casi previsti dall'articolo 609-bis la pena è aumentata fino ad un terzo qualora ricorra una delle seguenti circostanze:

1) se il fatto è commesso con sevizie o crudeltà, o con minaccia grave;

2) se il fatto è commesso con la minaccia di armi o con somministrazione di sostanze narcotiche o stupefacenti;

3) se il fatto è commesso da persona travisata;

4) se il fatto è commesso in danno di persona sottoposta a qualsiasi forma di limitazione della libertà personale da parte di pubblico ufficiale addetto o preposto alla sorveglianza. ».

## ART. 4.

1. Dopo l'articolo 609-ter del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quater. — (*Atti sessuali nei confronti dei minori*). — Soggiace alla pena stabilita dall'articolo 609-bis chiunque, senza violenza o minaccia, commette alcuno dei fatti ivi previsti:

a) nei confronti di persona minore degli anni tredici;

b) nei confronti di persona minore di anni sedici o handicappata, quando il colpevole ne è l'ascendente o il tutore ovvero un'altra persona a cui il minore è affidato per ragioni di cura, di educazione, di istruzione, di vigilanza o di custodia.

Se gli atti sessuali di cui al primo comma sono commessi con violenza o minaccia o nei confronti di un minore di anni dieci, la pena è della reclusione da otto a diciotto anni. ».

## ART. 5.

1. Dopo l'articolo 609-quater del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-quinquies. — (*Violenza sessuale di gruppo*). — Se più persone riunite, in concorso tra loro, con violenza o minaccia o comunque senza il consenso commettono su taluno atti sessuali, ovvero lo costringono a commetterli su se stesso o su altri, ciascuna di esse è punita con la reclusione da sei a quindici anni.

Soggiace alla pena stabilita nel primo comma chiunque concorra, senza violenza o minaccia, al compimento del reato di cui al medesimo primo comma nei riguardi di un minore di anni tredici o di chi versa al momento del fatto in condizioni di accertata inferiorità fisica o psichica.

Si applicano le pene di cui al secondo comma dell'articolo 609-quater se gli atti sessuali sono compiuti nei confronti di un minore degli anni dieci. ».

## ART. 6.

1. Dopo l'articolo 609-*quinquies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*sexies*. — (*Pene accessorie ed altri effetti penali*). — La condanna per alcuno dei delitti previsti nella presente sezione comporta:

1) la perdita della potestà del genitore, quando la qualità di genitore è elemento costitutivo;

2) l'allontanamento del colpevole dal domicilio della vittima per un periodo stabilito dal giudice che può anche prevederlo in via definitiva;

3) l'interdizione perpetua da qualsiasi ufficio attinente alla tutela ed alla cura della;

4) la perdita del diritto agli alimenti e l'esclusione dalla successione della persona offesa;

5) la pubblicazione della sentenza su almeno due quotidiani senza menzione del nome della parte offesa. ».

## ART. 7.

1. Dopo l'articolo 609-*sexies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*septies*. — (*Attenuante specifica*). — Per la persona che, dopo aver commesso i reati previsti e puniti dagli articoli 609-*bis*, 609-*ter*, 609-*quater*, si sottopone volontariamente ad accertamenti per l'individuazione di patologie sessualmente trasmissibili, la pena è diminuita fino ad un terzo ».

## ART. 8.

1. Dopo l'articolo 660 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 660-*bis*. — (*Atti molesti di significato sessuale*). — Chiunque con comportamenti di significato sessuale molesti una

persona o ne offenda la dignità personale è punito con l'arresto fino a sei mesi o con l'ammenda sino a lire un milione. ».

#### ART. 9.

1. Dopo l'articolo 660-*bis* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 660-*ter.* — (*Circostanza aggravante*). — Qualora gli atti ed i comportamenti di cui all'articolo 660-*bis* siano compiuti da persona gerarchicamente superiore o dal datore di lavoro la pena è aumentata della metà. ».

#### ART. 10.

1. Dopo l'articolo 609-*septies* del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 609-*octies.* — (*Atti di significato sessuale relativi all'accesso al lavoro ed alla progressione in carriera*). — Chiunque condizioni l'accesso al lavoro o la progressione in carriera al compimento da parte del lavoratore o di terzi non consenzienti di atti sessuali è punito con la reclusione da uno a tre anni ovvero con la multa da uno a quattro milioni di lire. ».

#### ART. 11.

1. Dopo l'articolo 685 del codice penale è inserito il seguente:

« ART. 685-*bis.* — (*Tutela della riservatezza nei reati contro la libertà sessuale*). — Nel caso in cui ricorra una delle ipotesi di reato previste nella sezione II-*bis* del capo III del titolo XII del libro secondo, non possono essere diffusi dati, notizie ed immagini che consentano la identificazione della persona offesa o della persona sottoposta alle indagini senza il consenso delle stesse, fatta eccezione per i casi in cui tale diffusione sia autorizzata per necessità di giustizia o di polizia.

Chiunque contravvenga alle disposizioni di cui al primo comma è punito con l'arresto fino a sei mesi e con l'ammenda fino a due milioni. ».

## ART. 12.

1. All'articolo 401 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Nel caso di indagini che riguardino le ipotesi di reato previste nella sezione *II-bis* del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale, il giudice, ove fra le persone interessate all'assunzione della prova vi siano minori di anni sedici, con l'ordinanza di cui all'articolo 398, comma 2, stabilisce il luogo e le modalità particolari attraverso cui procedere all'incidente probatorio in modo da tutelare la dignità e la riservatezza del minore. A tal fine l'udienza, ferma restando la partecipazione dei soggetti di cui al comma 1, può svolgersi anche in un luogo diverso dal tribunale, avvalendosi il giudice, ove esistano, di strutture specializzate di assistenza, o, in mancanza, presso l'abitazione dello stesso minore. ».

## ART. 13.

1. All'articolo 392 del codice di procedura penale, dopo il comma 1 è inserito il seguente:

« *1-bis.* Il giudice deve procedere con incidente probatorio per l'assunzione della testimonianza delle persone interessate ad ipotesi di reato previste nella sezione *II-bis* del capo III del titolo XII del libro secondo del codice penale quando le stesse siano minori di anni sedici. ».

## ART. 14.

1. Il capo I del titolo IX del libro secondo del codice penale e gli articoli 530, 539, 541, 542 e 543 del codice penale sono abrogati.